



Decisione/0061/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0040/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Gaetano Berretta - Componente (Relatore)
Giammaria Camici - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 settembre 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società SPD Tharros contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Calcio Femminile e nei confronti delle società SSD Academy Calcio Pavia, ASD Academy Abatese 2021 e ASD Riozzese per l'annullamento e la riforma del Comunicato Ufficiale n. 3 del Dipartimento Calcio Femminile e contestuale Comunicato Ufficiale n. 1 della LND, pubblicati in data 3 agosto 2026, con l'intervento della società ASD Fabrizio Miccoli, la seguente

DECISIONE

Svolgimento del procedimento

Con ricorso ex artt. 24 ss., CGS-CONI e 83 ss. CGS-FIGC, la SPD Tharros, società sportiva utilmente collocata nella graduatoria utile al ripescaggio/integrazione dell'organico in caso di vacanza di posti nel Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2026/2027, ha impugnato i seguenti atti.

- Il **Comunicato Ufficiale n. 3 della Divisione Calcio Femminile e contestuale Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D., pubblicati in data 3 agosto 2026**, nella parte in cui:

a) dispongono, ratificano e/o avallano l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2026/2027 della S.S.D. Academy Calcio Pavia (inserita nel Girone B) e dell'A.S.D. Academy Abatese 2021 (inserita nel Girone D), in asserita violazione dell'art. 52 N.O.I.F. e delle normative federali in materia di titolo sportivo;

b) fissano, definiscono e cristallizzano l'organico del Campionato Nazionale di Serie C Femminile a 49 squadre anziché a 52;

c) pur accogliendo l'istanza istruttoria della S.P.D. Tharros e inserendola nella graduatoria delle società idonee al ripescaggio, avrebbero omesso di disporre l'immediata ammissione a copertura delle vacanze create in organico;

- Il conseguenziale **Comunicato Ufficiale n. 4 della Divisione Calcio Femminile, pubblicato in data 5 agosto 2026**, recante la composizione dei calendari del Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2026/2027, con particolare e specifico riferimento all'articolazione dei gironi (Girone B a 13 squadre con turni di riposo; Gironi A, C e D a 12 squadre);
- Il **Comunicato Ufficiale n. 1 della Divisione Calcio Femminile, pubblicato in data 14 luglio 2026**, nella parte in cui avrebbe introdotto un'irragionevole clausola di sbarramento stabilendo che *"si procederà ad eventuali ripescaggi solo ed esclusivamente qualora le società ammesse risultino inferiori a 48 unità"*;
- delle eventuali **delibere, pareri e/o determinazioni della Co.Vi.So.D.** (e di ogni altra commissione federale preposta) che abbiano espresso parere favorevole all'iscrizione e all'ammissione della S.S.D. Academy Calcio Pavia e dell'A.S.D. Academy Abatese 2021;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché incognito, lesivo degli interessi della società ricorrente.

A sostegno del ricorso, con riguardo alla posizione delle società sportive S.S.D. Academy Calcio Pavia e A.S.D. Academy Abatese 2021, venivano riferiti i seguenti fatti.

- Nel girone B, l'ammissione della S.S.D. Academy Calcio Pavia (Matr. 951700) sarebbe intervenuta nonostante la società sportiva risulti sostanzialmente espropriata della propria identità e del proprio titolo agonistico, che sarebbero invero stati



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- correlati agli interessi e alla gestione diretta di un soggetto terzo (l'A.S.D. Riozzese, con matricola diversa rispetto alla società avente diritto a partecipare al campionato di riferimento).
- In data 3 luglio 2026, la A.S.D. Riozzese avrebbe pubblicato sui propri canali ufficiali un manifesto intestato "MISSIONE SERIE C", dichiarando espressamente che, tramite una collaborazione con l'Academy Pavia, la stessa Riozzese si apprestava ad utilizzare temporaneamente la categoria in attesa di trasferire definitivamente la matricola nella stagione 2027/2028.
 - Nelle settimane successive la sola A.S.D. Riozzese avrebbe operato sul calciomercato per la Serie C, annunciando l'ingaggio di atleti (tra cui Nina Karin Stapelfeldt), le quali posavano con i colori rosanero e rilasciavano dichiarazioni di gratitudine esclusiva verso la medesima Riozzese, senza alcun riferimento al Pavia.
 - Il Presidente della A.S.D. Riozzese Mileto Faraguna, in un'intervista del 3 agosto 2026, avrebbe dichiarato apertamente che la partecipazione al campionato di Serie C sarebbe stata il frutto di una collaborazione con Academy Pavia.
 - Con il comunicato ufficiale diramato sui social del club in data 3 luglio 2026, si sarebbe celebrato il ritorno in Serie C della Riozzese definendo l'accordo con il Pavia un "passaggio fondamentale" in attesa di utilizzare in via esclusiva la propria matricola.
 - A seguito di richiesta formulata dal difensore, il Dipartimento Calcio Femminile avrebbe dichiarato formalmente, come da dichiarazione allegata al fascicolo di parte (nota e-mail del 3.8.2026),
 - che non risulterebbe depositata alcuna istanza, convenzione formale o atto di approvazione giustificativo della partecipazione della Riozzese al campionato di Serie C al posto o in unione con il Pavia;
 - che non risulterebbe depositata alcuna pratica di fusione, scissione, cessione d'azienda o cambio denominazione ex artt. 17, 18 e 20 N.O.I.F.;
 - che *"La Società Riozzese non fa parte dell'organico del Campionato di Serie C femminile per la stagione sportiva 2026/2027"*.
 - Sarebbe stato inoltre pattuito lo spostamento del titolo sportivo dalla sua sede naturale, atteso che il campo di gioco ufficiale per il Campionato sarebbe diventato il centro sportivo di Riozzo, sancendo una cogestione strutturale e gestionale che avrebbe sostanzialmente determinato un affitto di azienda sportiva in frode all'art. 52 N.O.I.F.
 - Nel girone D, l'ammissione dell'A.S.D. Academy Abate 2021 (Matr. 955112), sarebbe intervenuta nonostante la società sportiva risulti priva di una propria identità e del proprio titolo agonistico, che sussisterebbe soltanto allo scopo di fungere da schermo societario per dissimulare la prosecuzione dell'attività sportiva della dissestata Vis Mediterranea Soccer, in frode ai creditori federali, tra i quali alcuni tesserati della precedente compagine sportiva.
 - L'operazione avrebbe riguardato le sorti della società Vis Mediterranea Soccer, compagine militante nel Campionato di Serie B Femminile nella stagione 2024/2025.
 - La Vis Mediterranea Soccer, stretta da una posizione debitoria insostenibile nei confronti dei propri tesserati (tra i quali un credito di oltre euro 4.000,00 vantato dalla calciatrice professionista Kristiana Karaivanova Dianova per emolumenti mai corrisposti, come da dichiarazione della calciatrice), avrebbe omesso, dopo la retrocessione dal Campionato di Serie B femminile maturata nella stagione 2024/2025, l'iscrizione al campionato di Serie C femminile per l'annata 2025/2026, evitando, così, i controlli degli organi federali in ordine alle regolarità gestionali.
 - Il dominus *de facto*, della Vis Mediterranea, Sig. Stefano Bisogno, risulterebbe inoltre gravato da inibizione (Decisione TFN n. 124/TFNSD/2025-2026 del 19.12.2025) per condotte gravemente lesive e minatorie ai danni delle stesse calciatrici e del loro entourage.
 - Il contesto dirigenziale avrebbe comunque dato corso alla prosecuzione dell'attività sportiva con la matricola della A.S.D. Academy Abate 2021, società avente titolo sportivo a partecipare al campionato nazionale di serie C femminile nella stagione 2026/2027.
 - Operando dietro questo paravento sociale, i dirigenti della Mediterranea avrebbero dato vita, in questa estate, alla squadra denominata "Faicchio Mediterranea Calcio", procedendo al travaso in blocco dell'azienda sportiva della Vis Mediterranea.
 - La prova materiale e documentale di tale traslazione soggettiva risulterebbe fornita dall'identità visiva assunta dal nuovo soggetto. Come evincibile dalle grafiche ufficiali relative agli annunci di calciomercato, il Faicchio Mediterranea Calcio avrebbe infatti adottato uno stemma sociale cromaticamente e morfologicamente identico a quello della dissestata Vis Mediterranea.

La società ricorrente contestava inoltre la gestione, da parte del Dipartimento Calcio Femminile e della L.N.D., delle vacanze rilevanti per la composizione dell'organico del Campionato.

Veniva evidenziato quanto segue.

- Il CU n. 1 DCF del 14 luglio 2026 avrebbe parametrato il Campionato su una platea di 52 società aventi diritto, inserendo tuttavia una postilla secondo la quale l'attivazione dei ripescaggi sarebbe intervenuta soltanto al calo dell'organico al di sotto della soglia delle 48 unità.
- Successivamente, con il CU n.3 DCF/n.1 LND del 3 agosto 2026, la Federazione prendeva formalmente atto della mancata iscrizione di ben 3 società aventi diritto (Women Matera Città Sassi, Trastevere Calcio e ASV FFC Pustertal), accertando un



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

organico residuo sceso a 49 squadre.

- Nel medesimo atto, il DFC istruiva e accoglieva ufficialmente le istanze di ripescaggio di tre società (tra cui la S.P.D. Tharros, giudicata idonea e in posizione di vertice), certificandone la totale regolarità documentale e patrimoniale.
- La Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Calcio Femminile decideva tuttavia di non attingere a tale graduatoria, applicando il limite delle 48 squadre.
- Con il consequenziale CU n. 4 DCF del 5 agosto 2026, recante i calendari, veniva varato un torneo strutturalmente asimmetrico: il Girone B veniva composto da 13 squadre (costrette a disputare 24 gare con l'aggravio dei turni di riposo settimanali), mentre i Gironi B, C e D venivano composti da 12 squadre (con sole 22 gare lineari).
- Da tale decisione sarebbe derivato un quadro obiettivamente irragionevole: l'Organo Federale avrebbe infatti scelto di varare un campionato monco, sperequato e logisticamente disfunzionale pur di non integrare l'organico con le società aventi diritto (tra le quali la S.P.D. Tharros),

Dopo aver rimarcato che la S.P.D. Tharros avrebbe pedissequamente osservato ogni precetto federale, posizionandosi in vetta alla graduatoria delle aventi diritto, la difesa della società ricorrente contestava che essa avrebbe subito un pregiudizio diretto, attuale, concreto e incalcolabile, vedendosi ingiustamente privata della categoria nazionale faticosamente conquistata sul campo e onorata nei bilanci.

Sulla base dell'esposto quadro fattuale, emergerebbe, secondo la società ricorrente, una chiara violazione dei precetti federali.

Con riguardo alla posizione della S.S.D. Academy Calcio Pavia, sarebbe intervenuta la violazione, falsa applicazione ed elusione dell'art.52 NOIF – a mente del quale il titolo sportivo è assolutamente inalienabile ed intransmissibile - atteso che a fronte di una sostanziale confessione, rappresentata dalle dichiarazioni pubbliche rese della dirigenza della Riozzese in ordine all'utilizzo *de facto* del titolo sportivo della Academy Pavia e sulla base dei dati obiettivi correlati alle concrete attività poste in essere (partecipazione diretta alla campagna acquisti, utilizzo del campo "Ugo Guazzelli" di Riozzo, presentazione delle calciatrici con i colori della Riozzese), sarebbe inequivocabilmente emerso che tra le due compagini non sarebbe stata prevista una semplice ed innocua collaborazione, bensì una sostanziale cessione della matricola da parte della Academy Pavia in favore della A.S.D. Riozzese. L'operazione - invero posta in essere anche nella stagione 2025/2026 con la società FC Garlasco 1976 (come emergente da alcune dichiarazioni reperite nei social media ed allegate al fascicolo di parte) - si sarebbe pertanto posta in netto contrasto con l'assetto dell'ordinamento federale, determinando l'elusione degli istituti appositamente previsti in tali ipotesi, segnatamente le fusioni, scissioni e conferimenti di cui agli artt. 17, 18 e 20 NOIF.

Con riguardo alla posizione della A.S.D. Academy Abatese 2021, sarebbe stato parimenti violato l'art.52 NOIF, atteso che tramite il veicolo di un nuovo soggetto sportivo, segnatamente la Faicchio Mediterranea Calcio, la società Vis Mediterranea avrebbe proseguito, nella sostanza, l'attività sportiva utilizzando la matricola della Academy Abatese ed ottenendo il risultato di essere sostanzialmente sgravata dai debiti pregressi.

Con riguardo all'asserita irragionevolezza delle disposizioni dettate dal Dipartimento Calcio Femminile e dalla LND, la difesa della Tharros rappresentava che a fronte di un organico individuato in prima battuta in 52 squadre, l'imposizione della clausola di limitazione dei ripescaggi soltanto nell'ipotesi in cui fosse intervenuta una riduzione delle squadre concretamente partecipanti inferiore a 48, risulterebbe del tutto irragionevole e oltre a compromettere le legittime aspettative delle squadre ripescabili, risulterebbe illogica ed irrazionale, determinando la possibilità, in concreto avveratasi, di un campionato con gironi asimmetrici e sperequati sia a livello di costi che di rischi disciplinari (Girone B a 13 squadre con turni di riposo; Gironi A, C e D a 12 squadre).

A fronte dell'evidente quadro d'illegittimità, la S.P.D. Tharros avrebbe tempestivamente azionato tutti i rimedi amministrativi, depositando istanza in autotutela avverso i provvedimenti di ammissione irregolare e di cristallizzazione dell'organico.

Il mancato accoglimento dell'istanza avrebbe pertanto reso definitiva la lesione dell'aspettativa di diritto della società ricorrente.

Dopo aver formulato, in asserita presenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, specifica istanza di adozione di misure cautelari, segnatamente quella dell'ammissione in sovrannumero al campionato, la società ricorrente concludeva, nel merito, come segue.

In via principale: Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dell'ammissione al Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2026/2027 della S.S.D. Academy Calcio Pavia e dell'A.S.D. Academy Abatese 2021 per palese violazione degli artt. 52 N.O.I.F., 4, 31 e 137 C.G.S., con conseguente annullamento in *parte qua* dei Comunicati Ufficiali impugnati;

Per l'effetto: Accertata l'invalidità delle suddette iscrizioni e/o l'illegittimità del blocco dei ripescaggi a 49 squadre in presenza di istanze regolarmente accolte, disporre l'immediato scorrimento della graduatoria e ordinare l'inserimento e l'ammissione in via definitiva della S.P.D. Tharros al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, stagione sportiva 2026/2027.



In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze e onorari del procedimento.

In via istruttoria veniva formulata istanza di acquisizione d'ufficio dei seguenti documenti.

1. L'intero fascicolo depositato dalla S.S.D. Academy Calcio Pavia per l'iscrizione al Campionato, con specifico ordine di esibizione della documentazione attestante l'effettiva disponibilità giuridica del centro sportivo 'Ugo Guazzelli' di Riozzo e dei contratti di tesseramento delle atlete ivi inserite.
2. L'intero fascicolo depositato dall'A.S.D. Academy Abatese 2021, al fine di verificare gli asset societari conferiti, i contratti di conduzione tecnica depositati e l'eventuale presenza nei quadri dirigenziali o tecnici di soggetti precedentemente inibiti o facenti capo alla Vis Mediterranea Soccer.

Con successiva memoria integrativa depositata il 12.8.2026, la S.P.D. Tharros produceva il Comunicato Ufficiale FIGC n.32/A del 10.8.2026 con il quale veniva modificato il precedente C.U. n. 269/A, stringendo in maniera inequivocabile le maglie della tolleranza federale nei confronti di accordi di licenza e trasferimenti di titoli sportivi.

Il provvedimento, infatti, statuiva testualmente che: *"Gli accordi di licenza in essere alla data odierna potranno essere ancora confermati tra le medesime società, quand'anche riguardino società del calcio femminile di Serie A e potranno confluire in accordi di cessione del titolo sportivo, previo accollo dei debiti sportivi o di acquisizioni partecipazione societaria, sempre tra le medesime società."*

Tale irrigidimento dell'assetto federale in tema di cessione del titolo sportivo risulterebbe pertinente nel caso di specie e rafforzerebbe la fondatezza del ricorso introduttivo.

Con provvedimento del 17.8.2026, la discussione del giudizio veniva fissata per l'udienza del 3 settembre 2026.

Con ulteriore memoria integrativa ed illustrativa, depositata il 18.8.2026, la società Tharros allegava ulteriore documentazione (estratta dai *social media*) dalla quale troverebbe conferma l'avvenuta interposizione fittizia e il trasferimento *contra legem* dei titoli sportivi, certificando lo stato di confusione generato nel sistema a seguito delle condotte poste in essere dalle società controinteressate.

Dalla documentazione allegata emergerebbe con evidenza che nei profili social, in particolare quello della *"sanniowomenfootball"* (qualificatosi come *"Fanpage Faicchio Mediterranea Calcio"*), la società sportiva avrebbe sostituito la Academy Abatese nel campionato di Serie C Femminile, mentre dal profilo ufficiale della reale intestataria del titolo (Abatese Women Academy) emergerebbe che la società opererebbe come esclusiva Scuola Calcio giovanile affiliata all'AC Milan, senza alcun riferimento, né tecnico né d'immagine, a una prima squadra partecipante al campionato nazionale di Serie C.

Tali evidenze confermerebbero che la società Faicchio opererebbe nel campionato della serie C, permettendo alla disciolta Vis Mediterranea di rientrare nel calcio nazionale.

La società ricorrente allegava inoltre un comunicato della LTA Agency Italia nel quale veniva ufficializzato il trasferimento della calciatrice Aurora Penna al *"Faicchio Mediterranea Calcio"*, apponendo sulla grafica il logo ufficiale della Serie C - LND.

Con riferimento ai rapporti tra l'Academy Calcio Pavia e la A.S.D. Riozzese, l'illegittimo travaso del titolo sportivo troverebbe inoltre conferma in una dinamica che dimostrerebbe la confusione generata nelle famiglie delle giovani atlete.

Veniva allegata una storia *Instagram* pubblicata dall'utente *denysmaios*, ovvero sia Denys Maiorino, attuale legale rappresentante della Società Femminile Rimini Calcio, padre di una giovanissima calciatrice classe 2010 con la pubblicazione di un'immagine che riprenderebbe la ragazza durante un allenamento su un campo in erba sintetica, con la seguente didascalia: *"ANNO 2010 @denimaio13 E GIÀ STAI FACENDO LA PREPARAZIONE CON LA @ssdriozzese1964 DI SERIE C"*.

Il documento dimostrerebbe che la presunta *"collaborazione"* tra Pavia e Riozzese sarebbe una mera finzione, atteso che gli stessi genitori delle tesserate sarebbero intimamente convinti che le proprie figlie stiano svolgendo la preparazione fisica di Serie C per conto e sotto le insegne della Riozzese, società che per la Federazione non dovrebbe avere nulla a che fare con quel campionato e con la categoria della Serie C femminile.

Venivano depositati i seguenti documenti.

- Bio e profilo Instagram Academy Abatese;
- Bio e profilo Instagram Sannio Women Football;
- Post Instagram LTA Agency;



- Storia Instagram pubblicata sul profilo Instagram del sig. Denys Maiorino.

Con atto di intervento *ad adiuvandum*, sottoscritto dal legale rappresentante Luigi Manca e depositato in data 19.8.2026, si costituiva nel giudizio impugnatorio la A.S.D. Fabrizio Miccoli, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Leuci del Foro di Lecce.

La società sportiva, utilmente collocata, parimenti alla S.P.D. Tharros, nella graduatoria di ripescaggio per la partecipazione al campionato di Serie C Femminile, rappresentava di aver presentato rituale istanza di ripescaggio, mettendosi a disposizione della Federazione in ragione del possesso dei requisiti richiesti e di vantare pertanto interesse qualificato al presente giudizio.

La posizione della società interveniente risulterebbe infatti direttamente incisa dagli atti oggetto del procedimento promosso dalla S.P.D. Tharros, poiché la legittimità dell'ammissione di una o più società al Campionato di Serie C Femminile inciderebbe necessariamente sul numero complessivo delle società ammesse e, conseguentemente, sulla possibilità di attivazione del procedimento di ripescaggio.

Sulla base di tali premesse, la A.S.D. Fabrizio Miccoli evidenziava che la sua partecipazione al giudizio risulterebbe finalizzata alla verifica della regolarità del procedimento di ammissione alla Serie C Femminile, in particolare all'esigenza che detto procedimento venga svolto sulla base di un organico formato esclusivamente da società in possesso di tutti i requisiti prescritti, affinché, una volta determinato il numero effettivo delle società aventi titolo alla partecipazione, possa essere correttamente applicato il meccanismo di ripescaggio e, conseguentemente, valutata la posizione della società interveniente.

Dopo aver formulato un'istanza di acquisizione, qualora ritenuta necessaria dal Tribunale, della documentazione relativa alle società sportive controinteressate (segnatamente le domande di ammissione presentate dalle società, la documentazione prodotta a corredo delle domande, gli atti e le risultanze delle verifiche effettuate dalla CO.VI.SO.D., i pareri e le comunicazioni relativi alle singole posizioni societarie, gli eventuali atti relativi ad avvicendamenti, fusioni, acquisizioni, cessioni di diritti sportivi o altre operazioni societarie rilevanti ovvero ogni ulteriore documento necessario per verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti), la A.S.D. Fabrizio Miccoli domandava l'adozione di una misura cautelare di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati sino alla definizione del giudizio.

Venivano formulate le seguenti conclusioni.

In via preliminare:

- dichiarare ammissibile il presente intervento ai sensi dell'art.81 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, riconoscendo in Capo alla A.S.D. Fabrizio Miccoli una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale, direttamente e concretamente incisa dagli atti oggetto del procedimento.

Nel merito:

- accogliere le domande formulate dalla S.P.D. Tharros nel ricorso introduttivo, nella parte in cui risultino fondate e rilevanti anche ai fini della posizione della società interveniente;
- per l'effetto, annullare e/o riformare i provvedimenti impugnati nei limiti e per gli effetti richiesti dalla ricorrente principale; accertare, ove ne ricorrano i presupposti, l'insussistenza dei requisiti di ammissione delle società per le quali siano state dimostrate le contestate irregolarità; disporre, conseguentemente, la rideterminazione del numero delle società aventi titolo alla partecipazione al Campionato di Serie C Femminile 2026/2027;
- ove tale rideterminazione comporti l'attivazione della procedura di ripescaggio, ordinare agli organi federali competenti di procedere alla relativa applicazione secondo i criteri previamente stabiliti e sulla base della graduatoria prevista dalla normativa federale.
- disporre, ove necessario, la verifica e la riformulazione della graduatoria delle società aspiranti al ripescaggio, tenendo conto della posizione della A.S.D. Fabrizio Miccoli e della documentazione dalla stessa prodotta.

Con ulteriore memoria integrativa ed illustrativa, depositata il 25.8.2026, la S.P.D. Tharros procedeva al deposito di ulteriori allegati, segnatamente specifica documentazione fotografica del profilo *instagram* della Riozzese (dove la società – soggetto giuridico totalmente privo di qualsivoglia titolo sportivo utile per la partecipazione al campionato di Serie C – avrebbe annunciato l'ingaggio di un proprio "Direttore Tecnico Serie C", limitandosi ad ammettere che la medesima tesserata avrebbe operato in qualità di collaboratrice nel progetto della Prima Squadra della Academy Pavia Calcio) e specifica documentazione fotografica estratta dalla pagina *instagram* *SannioWomenFootball* (dove sarebbero ripresi gli allenamenti ufficiali della compagine iscritta formalmente come A.S.D. Academy Abatese 2021, operante tuttavia di fatto sotto l'egida del "Faicchio Mediterranea "; le immagini ritrarrebbero l'intero gruppo squadra e lo staff tecnico impegnati nelle sedute di preparazione atletica indossando il materiale



tecnico recante, a chiare lettere e in maniera inequivocabile, la denominazione e il logo del Faicchio Mediterranea, riproduzione invero quasi perfetta del vecchio logo della disciolta Vis Mediterranea).

Con ulteriore memoria integrativa ed illustrativa, depositata il 27.8.2026, la S.P.D. Tharros riferiva che successivamente alla proposizione del ricorso interveniva un fatto nuovo e rilevante, costituito dall'attribuzione al Venezia F.C. S.p.A. del titolo sportivo di Serie B Femminile precedentemente facente capo alla Freedom F.C. S.S.D. a r.l., disposta con C.U. FIGC n. 36/A del 20 agosto 2026.

La sopravvenienza avrebbe determinato la fuoriuscita dall'organico della Serie C di una società che, sino al momento della predetta attribuzione, risultava regolarmente ammessa al Campionato Nazionale di Serie C 2026/2027.

Il C.U. LND n. 45 del 9 dicembre 2025, recante la disciplina dei criteri di eventuale ripescaggio per il Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2026/2027, dopo aver preliminarmente previsto che hanno diritto a richiedere l'iscrizione al Campionato complessivamente 52 società, avrebbe dettato una disciplina distinta per l'eventuale vacanza di organico, stabilendo che: *"In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2026/2027 [...] verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo o determinatosi per revoca o decadenza dall'affiliazione"*.

Con il richiamato C.U. FIGC n. 36/A del 20 agosto 2026, la Federazione disponeva, a seguito dell'istanza congiunta presentata dalle società interessate e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal C.U. FIGC n. 32/A del 10 agosto 2026, l'attribuzione alla società Venezia F.C. S.p.A. del titolo sportivo di Serie B Femminile precedentemente appartenente alla Freedom F.C. S.S.D. a r.l.

L'organico della Serie C è stato così ridotto, per effetto di un fatto sopravvenuto, passando da 49 a 48 società partecipanti.

Tuttavia, secondo quanto osservato dalla difesa, la vicenda non sarebbe stata contemplata dal C.U. n. 45/2025, il quale disciplinava la vacanza di organico facendo riferimento al numero di società determinatosi all'esito unicamente delle procedure di ammissione, ovvero alla revoca, ovvero ai casi di decadenza dall'affiliazione. La fattispecie verificatasi nel caso Venezia non coinciderebbe con nessuna delle tre ipotesi espressamente contemplate, con la conseguenza che la regola secondo la quale lo scorrimento della graduatoria sarebbe intervenuto soltanto in caso di vacanze sotto il numero di 48 squadre non potrebbe concretamente operare. Pertanto, la graduatoria di ripescaggio potrebbe in concreto essere utilizzata a seguito di una valutazione ragionevole della complessiva vicenda, da ritenere priva di copertura normativa. La S.P.D. Tharros rilevava inoltre che il precedente pronunciamento del Tribunale Federale n.30 del 14.9.2022 (rigetto del ricorso della società Livorno finalizzato al ripescaggio nel campionato di serie C femminile a seguito della rinuncia della società Genoa) non potrebbe essere vagliato quale precedente, stante la diversa disciplina vigente *ratione temporis*.

La società ricorrente insisteva quindi nelle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.

Con memoria di costituzione e difesa depositata il 31.8.2026, si costituiva in giudizio la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentata dagli avv.ti Giancarlo Gentile e Letizia Mazzarelli del Foro di Roma.

La LND procedeva al riepilogo della vicenda procedimentale e della domanda formulata dalla società ricorrente ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito.

Secondo la difesa della LND risulterebbe evidente che le censure dedotte riguarderebbero un profilo della giustizia sportiva non correlato alla legittimità dell'operato degli organi preposti a vagliare le domande di iscrizione ai campionati delle società aventi diritto, che agiscono nel contesto di un procedimento amministrativo, bensì presunti illeciti disciplinari commessi dalle società controinteressate. Non sarebbe pertanto questa la sede per accertare se le società qui controinteressate abbiano posto in essere atti e comportamenti fraudolenti in violazione delle NOIF o del CGS. Tali comportamenti potranno, se del caso e nell'autonomia decisionale che deve contraddistinguere i diversi ambiti di azione, essere perseguiti dalla Procura Federale e solo allora portati all'attenzione del Tribunale Federale, in applicazione del principio non derogabile, secondo il quale *"Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati affiliati ..."* (art. 118 CGS).

Con specifico riguardo al motivo del ricorso relativo alla disciplina di composizione dell'organico del campionato, la LND eccepiva che la S.P.D. Tharros avrebbe proceduto a sindacare il merito delle scelte organizzative proprie della Lega, invadendo la autonomia organizzativa in materia di formazione dei campionati e degli organici.

Per la stagione in corso sarebbe stato chiarito che, per accedere al beneficio del ripescaggio, l'organico delle società aventi diritto regolarmente iscritte sarebbe dovuto risultare inferiore a 48. Ciò in linea con gli organici effettivi delle precedenti stagioni e con il numero complessivo di partecipanti al campionato di serie C fissato nella riforma dei campionati femminili disposta dal Consiglio



Federale del 9.6.2021. Con la conseguenza che essendo stato raggiunto il numero di 49 società iscritte, legittimamente non si sarebbe proceduto al ripescaggio.

Quanto alla pretesa contraddittorietà di avere vagliato le domande delle società che ambivano alla serie superiore, è evidente che, sino a quando la procedura di ammissione non veniva conclusa, non era possibile sapere con certezza se e quante società avessero diritto sarebbero risultate iscritte al campionato.

La scelta discrezionale di fissare a 48 il numero al di sotto del quale soltanto procedere ai ripescaggi non di appaleserebbe in ogni caso irrazionale e sarebbe smentita dai dati ricavabili dalle stagioni precedenti, che avrebbero dimostrato la difficoltà di organizzare campionati con un numero superiore alle 48 squadre, pur a fronte di un maggior numero di aventi diritto.

Tale valutazione sarebbe alla base della decisione di parametrare l'organico della serie C all'effettiva e realistica situazione, per come determinatasi nel quinquennio precedente, senza ovviamente precludere alle 52 società aventi diritto, se interessate e in possesso dei requisiti di ammissione, di parteciparvi.

Con riferimento alla lamentata dismetria del girone a 13 squadre rispetto agli altri tre a dodici squadre (peraltro superata a seguito del passaggio del Venezia alla categoria superiore), nessuna irragionevolezza sarebbe ipotizzabile, risultando palese che l'obiettivo della Divisione Calcio Femminile della LND è quella di individuare un organico congruo, rispondente alle realtà sportive esistenti e stabile negli anni.

In ogni caso, veniva riferito, per dovere di completezza, che avendo la FIGC, con CU n. 36 A del 20.8.2026, attribuito il titolo di serie B femminile della società Freedom al Venezia FC, quest'ultima non parteciperà alla serie C, portando il format a 48 squadre suddiviso per 4 gironi da 12.

La difesa della LND replicava infine alle deduzioni formulate dalla S.P.D. Tharros nella memoria depositata il 27.8.2026, rilevando che la richiesta avanzata dalla società ricorrente andrebbe ad incidere su potestà regolatorie sulle quali il Tribunale non avrebbe competenza e in ogni caso non determinerebbero alcun beneficio a suo favore, atteso che la composizione del campionato è stata cristallizzata alla data del 3 agosto 2026, con esaurimento della possibilità di dare corso ai ripescaggi.

In conclusione, previo rigetto della domanda cautelare, veniva domandato di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.

Con memoria difensiva depositata il 31.8.2026, si costituivano in giudizio la S.S.D. Academy Calcio Pavia e la SSDARL Riozzese, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Pier Antonio Rossetti del Foro di Milano.

La difesa delle società sportive richiamava preliminarmente gli atti oggetto dell'impugnativa della S.P.D. Tharros e le conclusioni rassegnate dalla società ricorrente e affrontando direttamente il merito della controversia eccepiva che le contestazioni avanzate nei confronti della Academy Calcio Pavia e della Riozzese sarebbero state basate su una ricostruzione capziosa dei fatti, in totale assenza di prova.

Secondo la difesa la parte ricorrente avrebbe surrettiziamente strumentalizzato alcuni *post* estrapolati dai social media in cui veniva semplicemente enfatizzata una semplice collaborazione tra la Academy Pavia e la Riozzese, senza che da tali elementi possa essere ipotizzata alcuna commistione tra le due realtà sportive, che resterebbero del tutto autonome ed indipendenti. La Academy Pavia sarebbe l'unico soggetto inserito nell'organico del Campionato di Serie C Femminile e si sarebbe limitato – come peraltro dichiarato pubblicamente – a dare corso ad una “unione di forze” allo scopo di perseguire, nel rispetto della propria distinta soggettività federale, la valorizzazione del calcio femminile nel territorio dell'asse Pavia – Lodi – Milano Sud.

A dimostrazione dell'assunto, la difesa rappresentava che la Riozzese vanterebbe una solida tradizione nel calcio femminile, disponendo già nelle passate stagioni di diverse squadre, con un numero rilevante di tesserate, circa un centinaio. In tale ottica, l'accordo logistico intenderebbe sviluppare una naturale e proficua collaborazione sportiva, consentendo alla Pavia Academy di attingere al florido vivaio giovanile della Riozzese per l'allestimento della propria formazione Juniores ed eventualmente, per integrare l'organico della Prima Squadra.

La collaborazione avrebbe riguardato anche l'utilizzo dell'impianto sportivo della Riozzese, dove la Pavia Academy è destinata a giocare le gare casalinghe. Il motivo risiederebbe in oggettive necessità di carattere logistico e infrastrutturale che hanno imposto alla Pavia Academy l'individuazione di impianti sportivi idonei per la disputa delle proprie gare e per gli allenamenti. Fino al 31 dicembre 2025, la Pavia Academy era infatti titolare della concessione per l'utilizzo dello Stadio “Fortunati” di Pavia. Successivamente, il nuovo bando indetto dal Comune avrebbe attribuito l'utilizzo esclusivo di tale impianto sportivo al Pavia Calcio 1911 per la durata di cinque anni, determinando l'impossibilità per la Pavia Academy di disporre di una propria struttura



cittadina per l'allenamento e per le gare ufficiali delle proprie squadre. Per far fronte a tale improvvisa e non imputabile carenza infrastrutturale, la Società si sarebbe quindi attivata reperendo ospitalità presso impianti di società terze. Per la stagione sportiva 2026/2027, stante il perdurare dell'indisponibilità di impianti a Pavia, la Pavia Academy – all'interno della collaborazione con la Riozzese – avrebbe quindi stipulato un accordo di natura logistico-sportiva, volto all'utilizzo del campo sportivo di Riozzo per allenamenti e partite, sempre nel rigoroso rispetto e in compatibilità con il calendario della squadra maschile della Riozzese stessa. Peraltro, l'utilizzo dell'impianto di Riozzo per la Pavia Academy risulterebbe già invero già autorizzato dalla federazione all'atto dell'iscrizione della società sportiva.

Secondo la difesa delle due società, nessuna fusione o cessione sarebbe intervenuta in violazione dell'art. 52 NOIF, come comprovato dal fatto che i due soggetti manterrebbero inalterata la propria autonomia gestionale. Sono state allegate in particolare le distinte visure camerali ed è stato rimarcato che entrambe le società disporrebbero di organigramma distinto, staff tecnici autonomi e autonomia decisionale. L'ipotesi di una eventuale fusione potrebbe invero prospettarsi per il futuro, ma sarebbe disposta seguendo l'iter procedurale imposto dall'art.20 NOIF.

Ad ulteriore smentita delle tesi di parte ricorrente, la difesa allegava alcuni bonifici bancari di finanziamento da parte di tre soci della Academy Pavia, da cui emergerebbe chiaramente il sostegno alla sua operatività e la sua concreta vitalità e produceva la documentazione relativa agli incassi conseguiti a titolo di premi tesseramento e formazione ed allegava infine i documenti comprovanti l'incameramento del corrispettivo per le sponsorizzazioni, ad ulteriore conferma della piena operatività della compagine sportiva.

Dopo aver rimarcato che tutte le attività finalizzate all'iscrizione al campionato – positivamente ammessa dagli Organi Federali competenti all'esito del controllo COVISOD – sarebbero state compiute dagli organi gestionali della Academy Pavia, la difesa formulava le seguenti conclusioni.

- In via preliminare e cautelare: rigettare ogni istanza di sospensione o adozione di misure inaudita altera parte formulata dalla ricorrente nei confronti della S.S.D. Academy Calcio Pavia, stante l'assoluta carenza di *fumus boni iuris* e l'insussistenza di *periculum in mora*.
- Nel merito: respingere integralmente il ricorso promosso dalla S.P.D. Tharros e da ogni altro intervenuto, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la piena legittimità dei Comunicati Ufficiali impugnati e della regolare ammissione della S.S.D. Academy Calcio Pavia al Campionato di Serie C Femminile 2026/2027 e di ogni atto successivo e conseguente.

Con memoria depositata l'1.9.2026, la S.P.D. Tharros replicava alle eccezioni difensive formulate dalla LND.

Con riguardo all'eccezione secondo la quale la domanda formulata nel ricorso avrebbe riguardato un ambito proprio del procedimento disciplinare, come tale sottoposto in via esclusiva alle determinazioni della Procura Federale, la difesa della società ricorrente osservava che in realtà il ricorso sarebbe teso a verificare e stabilire se i provvedimenti amministrativi con i quali le società controinteressate sono state ammesse al Campionato siano stati adottati all'esito di un'istruttoria adeguata rispetto agli elementi concretamente rilevanti ai fini della legittimità dell'ammissione e, di conseguenza, non siano stati inficiati *ab origine* da vizi di eccesso di potere, travisamento, illogicità e difetto motivazionale.

Sulla base di plurimi elementi che avrebbero sollevato gravi criticità in merito alla regolarità delle posizioni delle società A.S.D. Academy Abatese 2021 e S.S.D. Academy Calcio Pavia, sussisterebbe quindi l'interesse giuridicamente qualificato, in capo alla società ricorrente, a domandare la verifica – anche tramite le richieste istruttorie formulate nel ricorso – della legittimità, *in parte qua*, della composizione dell'organico del Campionato di Serie C Femminile.

La circostanza che taluni dei medesimi fatti possano formare oggetto di autonoma attività della Procura Federale non eliminerebbe tale distinta questione in ordine alla correttezza, o meno, dell'attività amministrativa posta in essere dalla Lega interessata.

Con riguardo all'eccezione secondo la quale secondo cui l'organico del Campionato di Serie C Femminile sarebbe divenuto definitivamente e irrimediabilmente cristallizzato in data 3 agosto 2026, senza spazio per ripescaggi, la difesa osservava che le esigenze di certezza, stabilità dell'organico, attività di mercato, ritiri, amichevoli, calendario e Coppa Italia rappresentate dalla LND avrebbero eventualmente giustificato la *ratio* di una determinata disciplina, ma non potrebbero sostituirsi alla disciplina stessa. Pertanto, in assenza di una norma di diritto positivo federale che sancisca tale decadenza, occorrerebbe far riferimento alle prassi ed alle consuetudini delle precedenti stagioni e, da questo angolo prospettico, la documentazione ufficiale delle precedenti stagioni dimostrerebbe che la formazione iniziale dell'organico non ha costituito, per sua natura, una barriera assoluta e insuperabile a successive integrazioni.

La difesa ha quindi proceduto ad allegare alcuni Comunicati Ufficiali delle passate stagioni sportive in cui il presunto vincolo



connesso alla formazione iniziale dell'organico non avrebbe impedito di procedere a ripescaggi.

Con atto depositato il 2.9.2026, la S.P.D. Tharros procedeva tramite la formalizzazione di motivi aggiunti al ricorso originario, ad impugnare il Comunicato Ufficiale n.8 del 2 settembre 2026 (*"Aggiornamento organico e calendario del Girone B del Campionato di Serie C - Stagione Sportiva 2026/2027"*) con il quale il Dipartimento Calcio Femminile procedeva a rimodulare il Campionato di serie C in ragione del sopravvenuto transito del Venezia F.C. S.p.a. nel Campionato di serie B.

Il nuovo organico del Girone B risulterebbe composto da dodici società (non più da tredici società) e vi permarrebbe la S.S.D. Academy Calcio Pavia. Si tratterebbe, pertanto, non di un mero documento ricognitivo estraneo alla controversia, bensì di una nuova determinazione ufficiale dell'assetto del Girone B, adottata in conseguenza diretta della medesima sopravvenienza Venezia già dedotta in giudizio.

Sulla base delle argomentazioni già profuse nelle memorie difensive depositate agli atti, la S.P.D. Tharros domandava:

- In via preliminare, di acquisire al fascicolo il C.U. D.C.F. n. 8 del 2 settembre 2026, pubblicato soltanto in data 2.9.2026, e di ritenere ammissibile e tempestiva, avuto riguardo alla sua oggettiva sopravvenienza, l'estensione dell'impugnazione proposta con il presente atto.
- Nel merito, di annullare e/o dichiarare inefficace, nei limiti dell'interesse della ricorrente, il C.U. D.C.F. n. 8 del 2 settembre 2026 nella parte in cui, rideterminando l'organico e il calendario del Girone B a seguito della fuoriuscita del Venezia F.C., recepisce e mantiene ferme le determinazioni già contestate nel presente giudizio, ivi compresa l'ammissione della S.S.D. Academy Calcio Pavia, nonché nella parte in cui, nel rideterminare l'organico a seguito della sopravvenuta ammissione del Venezia F.C. al Campionato di Serie B, mantiene ferme le determinazioni già impugunate senza dare conto delle conseguenze della sopravvenienza rispetto alle questioni già devolute al Collegio e alla posizione qualificata e differenziata della ricorrente, per i vizi propri, derivati e consequenziali dedotti nel ricorso e nei presenti motivi aggiunti.
- Sempre nel merito, di accertare, ai fini della decisione sulle domande già proposte, che il C.U. n. 8 costituisce una rideterminazione dell'organico successiva al 3 agosto 2026 e di valutarne le conseguenze rispetto alla tesi della definitiva cristallizzazione dell'organico, alla disciplina delle vacanze, alla graduatoria di ripescaggio già formata e ai precedenti amministrativi dedotti.
- Sempre nel merito, di disporre le acquisizioni istruttorie già richieste, con particolare riferimento al fascicolo di ammissione della S.S.D. Academy Calcio Pavia.

Con successiva memoria depositata parimenti il 2.9.2026, la medesima società ricorrente procedeva a contestare gli assunti difensivi delle società controinteressate Academy Calcio Pavia e Riozzese.

Secondo la difesa, non sarebbe in discussione che la Academy Calcio Pavia esista quale soggetto societario distinto, né che disponga di una propria matricola, di organi formalmente autonomi e di un conto corrente. La censura avrebbe riguardato una diversa questione, ovvero se dietro la permanenza formale della matricola, il progetto agonistico di Serie C sia rimasto sostanzialmente nella disponibilità della titolare del titolo sportivo e, soprattutto, se la Lega abbia svolto una verifica specifica e sostanziale degli elementi che rendevano peculiare il rapporto Pavia-Riozzese.

Secondo la difesa della S.P.D. Tharros, la stessa memoria delle resistenti avrebbe ammesso elementi che renderebbero tale verifica tutt'altro che superflua: la società Academy Pavia sarebbe infatti destinata ad utilizzare il centro di Riozzo per allenamenti e gare interne, ad attingere al vivaio Riozzese per la Juniores e, potenzialmente, per la Prima Squadra; nove calciatrici della Juniores Riozzese sarebbero destinate a passare alla Juniores Pavia e la Riozzese non dovrebbe iscrivere una propria Squadra Juniores per concentrare il proprio impegno sulla collaborazione con la Academy Pavia. Nella comunicazione pubblica del progetto, inoltre, le società sarebbero descritte come operanti in stretta sinergia e con condivisione delle principali scelte strategiche e gestionali. Ciò contrasterebbe, sul piano fattuale, con l'affermazione processuale di una "più totale indipendenza" proprio nelle scelte strategiche e gestionali.

Veniva inoltre osservato che plurimi dati di fatto porterebbero a ritenere che la Academy Pavia abbia visto perdere, già dalla stagione 2025/2026, una effettiva solidità operativa, come dimostrato dal fatto che anche in tale stagione avrebbe utilizzato il campo di gioco di Garlasco (CU DFC n.28 del 9.10.2025) e che erano stati resi pubblici significati problemi di tenuta finanziaria (veniva allegata la decisione della Corte Federale d'Appello n.38 – 2025/2026 che aveva confermato la decisione del Tribunale Federale di irrogazione dell'ammenda di euro 15.000,00 il mancato tempestivo tesseramento, alla data del 26 agosto 2024, dell'allenatore dei portieri, dell'operatore sanitario e del preparatore atletico della Prima Squadra e dove veniva dato conto che nelle proprie difese, la Academy Pavia aveva rappresentato una grave situazione di disavanzo finanziario nel bilancio 2025, pari ad euro 60.000,00).

Risulterebbe significativo, ad avviso della difesa, la circostanza che per il secondo anno consecutivo, attorno alla medesima



matricola sia emerso un progetto agonistico di Serie C strettamente connesso a un'altra realtà societaria e territoriale.

Inoltre, senza che tale dato assuma invero valore decisivo, il sito ufficiale della distinta società Pavia Calcio 1911, attuale gestore dello Stadio Fortunati di Pavia, riferirebbe che dalla stagione 2025/2026 oltre cento bambine e ragazze avrebbero trovato collocazione nel suo settore femminile dopo l'interruzione dell'attività della Academy Pavia. Nella stessa pagina, il club affermerebbe che la Academy Pavia non avrebbe più garantito i contributi economici richiesti dal Comune di Pavia e dal medesimo Pavia Calcio 1911, generando quella che veniva definita una "situazione debitoria importante".

Sulla base dei plurimi elementi di criticità portati all'attenzione del Tribunale, la S.P.D. Tharros insisteva nelle richieste istruttorie e nelle conclusioni già rassegnate.

A seguito dell'udienza del 3 settembre 2026, il Tribunale Federale, con Ordinanza n.10/TFNSD-2026-2027, non definitivamente pronunciando, fatta salva ogni valutazione in rito e nel merito in sede di decisione finale:

- disponeva l'acquisizione al fascicolo del procedimento dell'atto di intervento della ASD Fabrizio Miccoli, già notificato a tutte le parti processuali;
- concedeva alle parti termine sino al giorno 8 settembre 2026, ore 17.00, per l'eventuale deposito di memorie o controdeduzioni in relazione all'atto di intervento;
- ordinava alla Lega Nazionale Dilettanti di depositare, entro il giorno 8 settembre 2026, ore 17.00, l'organigramma, il censimento e l'elenco parco giocatrici delle società SSD Academy Calcio Pavia, ASD Academy Abatese 2021 e ASD Riozzese per le stagioni sportive 2025/2026 e 2026/2027, nonché delle società Vis Mediterranea Soccer e Faicchio Mediterranea Calcio per le stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;
- ordinava alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il termine di cui sopra, di depositare agli atti del procedimento le domande di ammissione al campionato di Serie C femminile 2026/2027 presentate dalle società SSD Academy Calcio Pavia e ASD Academy Abatese 2021;
- ordinava all'Ufficio Anagrafe Federale della FIGC di produrre, entro il medesimo termine già indicato, le eventuali domande di fusione o modificazione della denominazione o sede sociale delle cinque società suindicate e le relative determinazioni della Federazione stessa.

La trattazione del procedimento veniva rinviata all'udienza del 10 settembre 2026.

Con memoria depositata l'8.9.2026, le società Academy Pavia e Riozzese prendevano posizione rispetto all'atto di intervento della società A.S.D. Fabrizio Miccoli e dopo aver confermato le argomentazioni a sostegno della regolarità dell'iscrizione al campionato della Academy Pavia, concludevano domandando di respingere integralmente il ricorso promosso dalla S.P.D. Tharros e l'intervento di ASD Fabrizio Miccoli, in quanto infondati in fatto e in diritto, confermando integralmente la piena legittimità dei Comunicati Ufficiali impugnati e della regolare ammissione della S.S.D. Academy Calcio Pavia al Campionato di Serie C Femminile 2026/2027 e di ogni atto successivo e conseguente.

Con memoria depositata parimenti l'8.9.2026, la Lega Nazionale Dilettanti contestava l'ammissibilità dell'atto di intervento *ad adiuvandum* della A.S.D. Fabrizio Miccoli, eccependo che la società avrebbe invero assunto legittimazione diretta e che avrebbe dovuto pertanto procedere all'impugnazione dei provvedimenti.

La difesa della LND richiamava sul punto l'art. 81 CGS e rimarcava che la norma consentirebbe a chi versa in una posizione solo "potenzialmente lesa" la facoltà di intervenire nei procedimenti instaurati da altri soggetti, ma non a chi, assumendo di essere inciso in via diretta dovrebbe seguire il differente percorso di cui all'art. 86 CGS, proponendo ricorso avverso l'atto direttamente lesivo.

La difesa concludeva domandando che l'intervento sia dichiarato inammissibile e che comunque venga respinta ogni domanda ivi contenuta.

In data 8.9.2026 la LND procedeva inoltre a dare puntuale riscontro all'ordinanza istruttoria adottata dal Tribunale, depositando agli atti del giudizio la documentazione relativa alle domande di iscrizione al campionato delle società Academy Pavia e Academy Abatese e le schede anagrafiche delle società coinvolte nella vicenda controversa.

Con memoria depositata il 9.9.2026, la A.S.D. Fabrizio Miccoli evidenziava, a fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'atto di intervento formulata dalla LND, che in realtà l'atto depositato in giudizio, ancorché denominato atto di intervento, avrebbe rivestito pienamente, sia nella forma che nella sostanza, i connotati di un ricorso autonomo, essendo stato in particolare formalizzato entro il termine di decadenza previsto dall'art.86 CGS..

Ad avviso della società sportiva non si verterebbe in un'ipotesi di intervento tardivo volto ad eludere termini di decadenza ormai



decorsi, bensì in un'ipotesi di atto processuale tempestivo, completo nei suoi requisiti formali e sostanziali, mediante il quale la società avrebbe manifestato in modo chiaro ed inequivoco la propria volontà di contestare la regolarità delle ammissioni e la conseguente formazione dell'organico della Serie C Femminile 2026/2027.

La A.S.D. Fabrizio Miccoli concludeva pertanto domandando:

- In via principale: respinta l'eccezione di inammissibilità avversaria, riqualificare e conservare l'atto di intervento depositato dalla A.S.D. Fabrizio Miccoli quale ricorso autonomo/tempestivo impugnativo, sussistendone tutti i requisiti di forma, sostanza e tempestività, e per l'effetto accogliere le domande di merito, istruttorie e cautelari formulate nell'atto medesimo.
- In via subordinata: dichiarare pienamente ammissibile l'atto quale intervento *ad adiuvandum* ex art.81 CGS FIGC, in virtù dell'interesse diretto e dipendente della società alla corretta formazione dell'organico federale.

Il Giudizio veniva discusso all'udienza del 10.9.2026, a seguito della quale il Tribunale, con Ordinanza n.13/TFNSD-2026-2027, non definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza formulata in udienza dalla SPD Tharros, disponeva la sospensione della disputa della prima giornata della Coppa Italia Femminile Serie C 2026/2027, limitatamente ai gironi nn. 3 e 15.

Rilevata inoltre la mancata costituzione in giudizio della A.S.D. Academy Abatese 2021 e preso atto che le notificazioni del ricorso e degli atti processuali successivi erano state effettuate presso la casella di posta elettronica certificata ufficiale della società, risultante tuttavia "inibita", disponeva altresì che la società SPD Tharros notificasse il proprio ricorso, il proprio atto di motivi aggiunti, l'ordinanza di questo Tribunale del 3 settembre 2026, nonché l'ordinanza assunta il 10.9.2026 alla società ASD Academy Abatese 2021 presso la sede sociale risultante dalla domanda di iscrizione al campionato e dalla visura camerale, a mezzo raccomandata 1 con avviso di ricevimento, nonché a mezzo indirizzo email risultante dalla medesima domanda ovvero indirizzo PEC risultante dalla visura camerale se diverso da quello utilizzato per la notifica del ricorso oggetto di procedimento.

Disponeva inoltre che la società ASD Fabrizio Miccoli notificasse il proprio atto di intervento alla società ASD Academy Abatese 2021 con le medesime modalità indicate per la società SPD Tharros.

Fissava il termine per gli adempimenti di cui sopra alla data del 15 settembre 2026, con onere di deposito della relativa documentazione entro il 16 settembre ore 16.00.

Fissava altresì il termine per la eventuale costituzione della ASD Academy Abatese 2021 alla data del 21 settembre 2026, ore 12.00.

La trattazione del procedimento veniva conseguentemente rinviata all'udienza del 22 settembre 2026.

Con memoria depositata il 14.9.2026, la società S.P.D. Tharros dava conto delle attività eseguite per dare corso alle notificazioni ordinate dal Tribunale.

Con note di udienza depositate il 19.9.2026, la difesa della A.S.D. Fabrizio Miccoli confermava le conclusioni già formulate nel corso del giudizio e con riguardo all'eccezione di tardività della memoria depositata il 9.9.2026, formulata all'udienza del 10.10.2026 dalle parti avversarie, evidenziava che se era vero che l'Ordinanza n.10/2026-2027 autorizzava il deposito di memorie o controdeduzioni in relazione all'atto di intervento entro il giorno 8.9.2026, risultava tuttavia altrettanto vero che le memorie di contestazione dell'intervento erano state depositate dalle parti avversarie proprio l'8.9.2026, con impossibilità di procedere nella stessa data alle conseguenti controdeduzioni.

Con memoria depositata il 21.9.2026, si costituiva in giudizio la A.S.D. Academy Abatese 2021, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi del Foro di Napoli.

La difesa della società sportiva riepilogava la vicenda processuale ed eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso proposto dalla S.P.D. Tharros, atteso che i motivi di doglianza proposti dalla società ricorrente riguarderebbero solo e soltanto presunti e non dimostrati illeciti disciplinari asseritamente commessi da A.S.D. Academy Abatese 2021. Ad avviso della difesa, che si allineava sul punto alla difesa della LND, solo e soltanto la Procura Federale potrebbe, previo svolgimento delle opportune indagini, perseguire eventuali illeciti e deferire, eventualmente, i soggetti responsabili di violazioni normative dinanzi al Tribunale competente. In applicazione degli artt.118, 119 e 125 CGS.

La difesa richiama, sul punto, la recente decisione del Tribunale Federale n. 251/TFNSD-2025-2026 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da A.S. Reggina 1914 nei confronti di A.C.R. Messina 1900 proprio in ragione del fatto che la materia disciplinare, secondo l'ordinamento federale, è strutturata sulla base di un'esclusiva competenza della Procura Federale in ordine alla proposizione di domande di irrogazione sanzionatoria.



In via preliminare la difesa eccepiva inoltre la competenza del Tribunale Federale a conoscere la vicenda controversa, atteso che il ricorso non rientrerebbe nel perimetro delineato dagli artt. 83 e 84 del C.G.S.

In via preliminare la difesa eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso in ragione della mancata notifica dello stesso anche alle altre Società che avevano proposto domanda di ripescaggio, segnatamente la A.S.D. Fabrizio Miccoli (prima nella lista di ripescaggio) e C.F. Caprera (terza nella lista di ripescaggio), società controinteressate, così come evincibile dal Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile n. 3 del 3 agosto 2026.

Dopo aver eccepito l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'intervento della A.S.D. Fabrizio Miccoli, la difesa della società sportiva prendeva posizione sul merito del ricorso, rilevando che contrariamente a quanto asserito dalla S.P.D. Tharros, la A.S.D. Academy Abatese 2021 sarebbe in possesso di una propria matricola federale, risulterebbe un soggetto giuridico autonomo e distinto e non avrebbe posto in essere alcuna fusione/cessione/scissione societaria.

Premesso che la domanda di iscrizione al campionato è risultata scrutinata ed accolta dagli organi federali, nessun rilievo di illegittimità sarebbe obiettivamente sostenibile.

In conclusione, veniva domandato quanto segue.

- In via preliminare: rigettare l'istanza cautelare di S.P.D. Tharros;
- In via parimenti preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso di S.P.D. Tharros, nonché dichiarare inammissibile l'intervento di A.S.D. Fabrizio Miccoli;
- Nel merito: rigettare integralmente il gravame di S.P.D. Tharros, perché palesemente pretestuoso ed infondato; così come palesemente pretestuose ed infondate le deduzioni e le domande di A.S.D. Fabrizio Miccoli;
- con vittoria di spese e competenze di lite.

Il dibattimento

All'odierna udienza del 22 settembre 2026 sono comparsi l'avv. Nicola Cassano per la S.P.D. Tharros, l'avv. Gianfranco Leuci per la A.S.D. Fabrizio Miccoli, gli avv.ti Giancarlo Gentile e Letizia Mazzarelli per la Lega Nazionale Dilettanti, l'avv. Pier Antonio Rossetti per le società S.S.D. Academy Calcio Pavia e SSDARL Riozzese e l'avv. Filippo Pandolfi per la società A.S.D. Academy Abatese 2021.

Le parti hanno diffusamente argomentato in merito alle contestazioni, eccezioni e deduzioni avanzate nel corso del procedimento ed hanno concluso in conformità agli atti depositati in giudizio.

Con specifico riferimento alla posizione della A.S.D. Fabrizio Miccoli, la difesa della LND ha eccepito in particolare che l'atto di intervento della società sportiva non potrebbe in ogni caso essere qualificato ricorso autonomo in ragione del mancato pagamento della tassa appositamente prevista a pena di inammissibilità dalla normativa federale.

Motivi della decisione

1. In via preliminare deve essere analizzata l'eccezione, formulata dalla difesa della A.S.D. Academy Calcio Abatese 2021, di incompetenza del Tribunale Federale a conoscere la vicenda controversa.

Secondo la società sportiva la domanda proposta dalla S.P.D. Tharros non rientrerebbe infatti nell'ambito di competenza tracciato dagli artt. 83 e 84 CGS.

L'eccezione è infondata.

Sulla base della previsione contenuta nell'art. 83, comma 1, lett. b), CGS il Tribunale Federale risulta competente nei giudizi aventi ad oggetto la "...impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione".

La norma è ribadita dall'art.84 CGS e deve essere interpretata, in generale, sulla base delle previsioni del Codice di Giustizia CONI, secondo le quali (art.25, comma 1) "Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali".

Premesso che l'art.86 CGS prevede che "Gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle 82 deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali", la competenza nei giudizi impugnatori di annullamento si estende anche ai provvedimenti adottati dalla Lega Nazionale Dilettanti, come costantemente confermato dal diritto vivente e come invero sancito formalmente dall'art.87, ultimo comma, CGS, a mente del quale "Le disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 86 si applicano anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti".

2. In via preliminare deve essere inoltre vagliata l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per essere stato proposto in una materia rimessa dall'ordinamento federale all'iniziativa procedimentale della Procura Federale.

Secondo le parti resistenti, la previsione dell'art.118, comma 1, CGS, a mente del quale "*Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati...*" imporrebbe di escludere l'ammissibilità della domanda formulata dalla S.P.D. Tharros, atteso che le questioni sostanziali poste a fondamento dell'impugnazione degli atti della LND rivestirebbero inequivocabilmente profili disciplinari, come tali attribuiti in via esclusiva al preventivo espletamento dell'attività requirente della Procura Federale.

L'eccezione non può trovare accoglimento.

Premesso che non sussistono dubbi in ordine al fatto che le contestazioni formulate dalla S.P.D. Tharros in relazione all'intervenuta ammissione delle società sportive Academy Pavia e Academy Abatese rivestano profili disciplinari relativamente all'asserita violazione dell'art.52 NOIF, il Tribunale evidenzia che i giudizi impugnatori di provvedimenti assunti dagli organi e/o componenti federali risultano finalizzati alla tutela di situazioni giuridiche soggettive protette dei soggetti tesserati e possono sicuramente riguardare fatti o situazioni rilevanti a livello disciplinare. I due piani risultano tuttavia nettamente distinti dall'ordinamento federale, atteso che imporre una sostanziale sterilizzazione della tutela diretta del tesserato in tutti i casi in cui le questioni controverse rilevino a livello disciplinare e debbano, in tale ambito, essere rimesse alla competenza d'iniziativa esclusiva della Procura Federale, determinerebbe la creazione di intollerabili vuoti di tutela. Si osserva che lo stesso ordinamento federale, nella regolazione dei procedimenti presso il Tribunale, presuppone un doppio binario tra giudizi impugnatori e giudizi disciplinari. Si richiama, sul punto, l'art.30 CGS CONI, a mente del quale "*1.Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale. 2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale*".

Si osserva infine la decisione del Tribunale, contrariamente a quanto evidenziato dalla difesa della Academy Abatese, risulta coerente con il precedente di cui al pronunciamento n. 251/TFNSD-2025/2026 - con il quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso presentato da A.S. Reggina 1914 nei confronti di A.C.R. Messina 1900 - atteso che in tale giudizio, la parte ricorrente non aveva proposto l'impugnazione di atti degli organi federali.

3. In via preliminare deve essere inoltre analizzata l'eccezione, proposta dalle difese della LND e da quelle delle società Academy Pavia, Riozzese e Academy Abatese, di inammissibilità dell'intervento proposto dalla A.S.D. Fabrizio Miccoli nel presente giudizio.

Premesso che la A.S.D. ha invero rappresentato che l'intervento rivestiva, per sua forma e sostanza, i connotati di un ricorso autonomo, il Collegio ritiene che l'eccezione formulata dalle parti resistenti non possa essere accolta.

Si osserva infatti che l'atto di intervento, formalizzato invero entro i termini decadenziali previsti dall'art.86, comma 3, CGS, aveva domandato di accogliere le domande formulate dalla S.P.D. Tharros nella parte in cui risultassero fondate e rilevanti anche ai fini della posizione della società interveniente e, in particolare, "*di disporre, ove necessario, la verifica e la riformulazione della graduatoria delle società aspiranti al ripescaggio, tenendo conto della posizione della A.S.D. Fabrizio Miccoli e della documentazione dalla stessa prodotta*".

Con specifico riferimento all'eccezione formulata in udienza dalla difesa della LND, secondo la quale l'intervento della A.S.D. Miccoli, qualora riqualificato ricorso autonomo, risulterebbe inammissibile per non essere stato dato conto del pagamento del contributo unificato, il Collegio reputa che l'art.86, comma 3, nel prevedere che "*Il ricorso per l'annullamento delle delibere di cui ai commi 1 e 2, deve essere depositato, unitamente al contributo...*" non preveda una ipotesi di inammissibilità assoluta dell'atto introduttivo in caso di mancato assolvimento, all'atto del deposito, dell'onere contributivo. Del resto, e' solo con la presente decisione che l'atto di intervento della A.S.D. Miccoli viene qualificato giuridicamente dal Collegio quale ricorso principale, sia pure adesivo al ricorso precedentemente proposto dalla S.P. D. Tharros.



4. Il Collegio analizza infine l'eccezione, formulata dalla difesa della Academy Abatese, di mancata estensione del contraddittorio a tutti i possibili controinteressati, segnatamente le squadre ammesse nella graduatoria di ripescaggio.

L'eccezione non può essere accolta, atteso che l'impugnazione della S.P.D. Tharros ha avuto come oggetto la posizione delle società incluse nell'organico nonostante l'asserita insussistenza dei presupposti per violazione dell'art.52 NOIF. Tali società sportive sono state regolarmente evocate in giudizio e hanno potuto svolgere le difese su tutti i punti della controversia.

4. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.

4.1. Il Collegio evidenzia in primo luogo che contrariamente a quanto contestato nel ricorso dalla S.P.D. Tharros, nessuna illegittimità può essere riscontrata nell'intervenuta predeterminazione, da parte del Dipartimento Calcio Femminile, dei criteri per la composizione degli organici del campionato di Serie C, atteso in particolare, come esaurientemente rappresentato dalla difesa della LND, le decisioni sull'organizzazione delle competizioni sono rimesse dall'ordinamento federale ad un'ampia discrezionalità operativa delle componenti federali.

Soltanto in ipotesi di evidente irrazionalità di scelte operative, i provvedimenti potrebbero essere ritenuti illegittimi. Tale evenienza non si è riscontrata nel caso di specie, atteso in particolare che la decisione di fissare un limite di salvaguardia a 48 squadre partecipanti e salvaguardare comunque le eventuali ulteriori società sportive ammesse all'iscrizione è risultato pienamente ragionevole e coerente con le esigenze funzionali della LND, come puntualmente rappresentato dalla difesa.

4.2. La questione sostanziale controversa riguarda la legittimità dell'intervenuta ammissione negli organici del Campionato serie C Femminile di due società sportive, la S.S.D. Academy Calcio Pavia e la A.S.D. Academy Abatese, che secondo la prospettazione contenuta nel ricorso della S.P.D. Tharros avrebbero tuttavia dato corso alla cessione del titolo sportivo, in palese violazione dell'art.52 NOIF, a mente del quale *"1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato. 2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione"*.

Il Tribunale, sulla base della copiosa documentazione acquisita, in particolare quella depositata nel fascicolo procedimentale a seguito dell'Ordinanza n.10/TFNSD-2026-2027, ritiene che per entrambe le società tale violazione sia concretamente intervenuta, con conseguente accertamento dell'illegittimità del Comunicato Ufficiale n. 3 del 3 agosto 2026 del Dipartimento Calcio Femminile nella parte in cui ha disposto l'inserimento nell'organico del campionato di tali due società.

4.3. Con riguardo alla posizione della S.S.D. Academy Calcio Pavia, si osserva che l'accertamento deriva da plurime evidenze indiziarie le quali, per la loro consistenza, univocità e gravità, possono essere qualificate presunzioni determinanti la decisione.

Sulla base della documentazione in atti risulta infatti comprovato che:

1. La società sportiva Academy Pavia ha stretto un accordo di collaborazione con la società A.S.D. Riozzese, non iscritta al campionato. In tale accordo, come invero ammesso dalla stessa Academy Pavia, sarebbe stato previsto, per la stagione sportiva 2026/2027, l'utilizzo del campo di gioco di Riozzo e sarebbero state previste interazioni nella gestione delle attività sportive, con transito di numerosi calciatori da una società all'altra.
2. In ambito mediatico la società Riozzese ha costantemente dichiarato di essere parte del campionato femminile di Serie C (si veda in particolare il post MISSIONE SERIE C), annunciando in particolare l'ingaggio di un proprio "Direttore Tecnico Serie C".
3. La Riozzese ha inoltre operato sul calciomercato per la Serie C, annunciando l'ingaggio di atlete (tra cui in particolare Nina Karin Stapelfeldt), le quali posavano con i colori rosanero e rilasciavano dichiarazioni di gratitudine esclusiva verso la medesima Riozzese, senza alcun riferimento al Pavia. Si evidenzia che la calciatrice Nina Karin Stapelfeldt risulta tesserata, per il prossimo campionato 2026/2027, nei ruoli della Academy Pavia, come positivamente emergente dall'anagrafe 2026/2027 della società sportiva, acquisita in via istruttoria dal Tribunale.
4. Il Presidente della A.S.D. Riozzese Mileto Faraguna, in un'intervista del 3 agosto 2026, ha dichiarato apertamente che la partecipazione al campionato di Serie C sarebbe stata il frutto di una collaborazione con Academy Pavia.
5. La società Academy Pavia versava in condizioni precarie nella passata stagione sportiva, come comprovato dalla documentazione versata in atti dalla S.P.D. Tharros, in particolare la decisione della Corte Federale d'Appello n.38 – 2025/2026 che aveva confermato il pronunciamento del Tribunale Federale di irrogazione dell'ammenda di euro 15.000,00 per il mancato tempestivo tesseramento, alla data del 26 agosto 2024, dell'allenatore dei portieri, dell'operatore sanitario e del preparatore atletico della Prima Squadra e dove veniva dato conto che nelle proprie difese, la società sportiva aveva rappresentato una grave situazione di disavanzo finanziario nel bilancio 2025, pari ad euro 60.000,00.

Sulla base di tali evidenze documentali e sugli indizi gravi precisi e concordanti che derivano dalle stesse, appare evidente che la



Academy Pavia, in condizioni economiche non più sopportabili, si è accordata con la A.S.D. Riozzese al fine di cederle, sia pure in una forma ("la collaborazione sportiva") apparentemente consentita (e, quindi, con un comportamento ancor più insidioso) il proprio titolo sportivo. In tal senso, le evidenze procedurali non lasciano spazio ad alcun dubbio, a partire da quanto già detto in punto di fatto. Eclatante è al riguardo il dichiarato acquisto da parte della Riozzese della calciatrice Nina Karin Stapelfeldt, poi tesseratasi direttamente (cioè senza alcun accordo di trasferimento neppure temporaneo) per la Academy Pavia.

4.4. Con riguardo alla posizione della A.S.D. Academy Abatese 2021, si osserva che a seguito delle acquisizioni istruttorie è emerso inequivocabilmente non soltanto una sostanziale cessione del titolo sportivo, ma in realtà una vera e propria cessione formale delle attività alla società A.S.D. Faicchio Mediterranea Calcio.

Sulla base della documentazione relativa all'iscrizione al campionato della società, emerge infatti che la tassa di iscrizione, intestata alla Academy Abatese, è stata corrisposta con bonifico tratto da conto bancario della Faicchio Mediterranea Calcio, la quale ha inoltre dato corso alle attività per il reperimento del campo di gioco, indicato a posteriori nella domanda di partecipazione in quello di Puglianello.

Ancora più eclatante è la constatazione che alla domanda di iscrizione della Academy Abatese è allegato lo statuto societario della Faicchio Mediterranea Calcio. Ed ancora, pur dopo l'intervenuta (illegittima) ammissione, la Academy Abatese ha presentato domanda (rettamente rigettata) di cambio di denominazione sociale e di sede (in Puglianello, dopo aver già ivi indicato il proprio campo di gioco per la partecipazione al campionato). Risulta, dunque, evidente, in ragione di quanto detto che assurge a livello di prova prima ancora che di indizi gravi, precisi e concordanti, la cessione del titolo sportivo oggetto del ricorso.

I riscontri formali risultano inoltre ampiamente confermati dalle pubblicazioni reperibili sui social media ed inducono il Tribunale a ritenere che la società Academy Abatese abbia dato corso ad un riversamento dell'attività in favore della società Faicchio Mediterranea Calcio.

4.5. In conclusione, il Tribunale dichiara l'illegittimità e per l'effetto annulla la delibera pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 3 del 3 agosto 2026 del Dipartimento Calcio Femminile di composizione dell'organico del campionato di Serie C femminile stagione sportiva 2026/2027, nella parte in cui include nel suddetto organico le società SSD Academy Calcio Pavia e ASD Academy Abatese 2021.

Rimette alle determinazioni della LND l'assunzione dei consequenziali provvedimenti.

Gli atti vanno rimessi alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in relazione alle violazioni rilevate dal Tribunale.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara l'illegittimità e per l'effetto annulla la delibera pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 3 del 3 agosto 2026 del Dipartimento Calcio Femminile di composizione dell'organico del campionato di Serie C femminile stagione sportiva 2026/2027, nella parte in cui include nel suddetto organico le società SSD Academy Calcio Pavia e ASD Academy Abatese 2021.

Rimette alle determinazioni della LND l'assunzione dei consequenziali provvedimenti.

Rimette gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.

Compensa tra le parti le spese del procedimento.

IL RELATORE
Gaetano Berretta

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 25 settembre 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai